

Capitolato speciale d'oneri per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, occorrenti alle UU.OO. di Endoscopia Digestiva della ASL di Viterbo.

**Art. 1
Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in regime di full service, di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, per un periodo di 3 (tre) anni, per un numero di lavaggi pari a circa 14.320/anno. Il fornitore dovrà fornire le apparecchiature necessarie, i materiali di consumo e le prestazioni accessorie richieste per poter espletare i cicli di lavaggio indicati di seguito.

La fornitura sarà remunerata "per ciclo di lavaggio espletato", così come rendicontato dalle varie UU.OO. di Endoscopia della ASL di Viterbo e dal Fornitore Aggiudicatario.

Si precisa che la fornitura delle apparecchiature dovrà essere "chiavi in mano" e quindi comprensiva di tutti i lavori edili, impiantistici etc., nonché degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per l'installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che il service di cui al presente appalto, la cui base d'asta è fissata in €368.850,00 al netto dell'IVA per la durata di anni 3 (tre), potrà essere variato in aumento, nell'arco della durata contrattuale, di una percentuale pari al 30% del valore di aggiudicazione, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per modifiche organizzative e sanitarie di locali/servizi già esistenti ovvero aperture di nuovi locali/servizi, ciò secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e smi. In tal caso l'Aggiudicatario sarà tenuto all'implementazione "chiavi in mano" della dotazione strumentale oggetto del presente appalto.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell'Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, stimabile in mesi 6 (sei).

Le opzioni di cui sopra saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora sopravvenissero, da parte delle Autorità Regionali competenti, disposizioni in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

**Art. 2
Durata dell'appalto**

Il service avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data dell'ultimo collaudo riportante esito positivo.

**Art. 3
Importo a base d'asta**

Il valore complessivo dell'appalto per il service delle apparecchiature lavaendoscopi, complete di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, al lordo del ribasso offerto

dall'Aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni espressamente richieste nel presente Capitolato Speciale d'Oneri nonché:

- della fornitura ed installazione, chiavi in mano, delle apparecchiature;
- della fornitura, senza alcun limite di quantità, dei materiali di consumo;
- di tutti i lavori edili, impiantistici etc., nonché degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per l'installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature;

è fissato in €368.850,00 al netto dell'IVA (22%) per la durata di anni 3 (tre), pari a €122.950,00 oltre IVA ad anno.

Sono ammesse esclusivamente, **pena esclusione**, offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Detto importo è determinato come segue:

Costo unitario del ciclo di lavaggio €8,5859 IVA 22% esclusa x Numero di cicli di lavaggio/anno 14.320 = Importo totale annuo € 122.950,00 IVA 22% esclusa x Durata del contratto anni 3 = **Importo totale € 368.850,00 IVA 22% esclusa.**

Art. 4

Descrizione dettagliata delle prestazioni

Le apparecchiature lavaendoscopi da acquisire ed i relativi materiali di consumo dovranno possedere le caratteristiche tecniche e funzionali minime dettagliate di seguito.

Premessa: *la eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nelle presenti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come "definizione gergale" per meglio individuare la funzione in oggetto o tutte quelle ad essa equivalenti.*

Le caratteristiche richieste per le lavaendoscopi vengono presentate utilizzando come parametro di riferimento il **ciclo di lavaggio** inteso come **lavaggio di un singolo strumento**.

DATI DI ATTIVITÀ

<u>PRESIDIO OSPEDALIERO</u>	<u>NUMERO DI LAVAGGI [esami]/anno</u>	<u>NUMERO SEDUTE SETTIMANALI COMPLESSIVE</u>	<u>SALE ATTIVE IN CONTEMPORANEA</u>	<u>STIMA NECESSITA' APPARECCHIATURE (VASCHE)</u>
ENDOSCOPIA VITERBO (COB)	7.500	35	3	6
ENDOSCOPIA TARQUINIA	3.000	13	2	4
ENDOSCOPIA CIVITA CASTELLANA	3.000	12	2	4
ENDOSCOPIA ACQUAPENDENTE	820	3	1	2

CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE

CLASSE TECNOLOGICA: LAVAENDOSCOPI

Destinazione d'uso: lavaggio e disinfezione di endoscopi flessibili per endoscopia gastrica e bronchiale

NB: di seguito, per **ciclo** si intende il **lavaggio di un (1) solo endoscopio**

Requisiti generali:

- Lavatrice strumenti endoscopici flessibili:
 - gastroscopi,
 - duodenoscopi (dichiarare la possibilità di disinfezione del tratto distale dello strumento),
 - colonscopi;
 - eco-endoscopi, gastrici e bronchiali;
 - possibilità di alloggiare broncoscopi e nasolaringofaringoscopi.

Indicare chiaramente che la lavatrice è compatibile con tutte le marche ed i modelli di endoscopi in dotazione all'ASL ed in particolare con Olympus, Pentax e Fuji;

- ampi vani di alloggiamento per gli endoscopi, indicare dimensioni del cestello e/o dei vani porta strumento;

- tipologia di apparecchiatura unica vasca monostrumento;
- taniche dei detergenti/disinfettanti e ulteriore materiale posizionate in zona protetta, **preferibilmente** chiusa con sportello o cover, e di semplice accessibilità;
- idoneo sistema per l'inserimento e la registrazione dei dati del ciclo ai fini della tracciabilità dei processi di disinfezione e rendicontazione attività;

Modalità di disinfezione e ciclo di lavaggio:

- sterilizzante chimico:
 - per quanto attiene i parametri critici della disinfezione spinta con acido peracetico (e/o altro prodotto chimico offerto ad assoluta esclusione della glutaraldeide) e precisamente concentrazione, tempo di contatto, temperatura della soluzione, pH della soluzione, dovranno essere validati in riferimento alla norma tecnica EN ISO 14937;
 - per ciascun prodotto chimico offerto dovrà essere fornita scheda tecnica di sicurezza con indicazione dei pericoli, avvertenze, informazioni sui principi attivi, manipolazione e stoccaggio, esposizione e protezione individuale, tipologia dei D.P.I. necessari, smaltimento, misure di emergenza;
 - eventuali sostituzioni del prodotto chimico dovranno essere concordate con questa Azienda e comunque dovrà essere in ogni caso garantita la compatibilità con le attrezzature in uso;
 - valutazione in ordine alla installazione di addolcitore d'acqua in relazione alla durezza delle acque presenti nei vari PP.OO.;
 - dovrà essere consegnata documentazione da cui risulti che il personale abilitato alle procedure di manutenzione sia in possesso dell'idoneità tecnico-professionale in base a quanto stabilito dall'art. 26, 1° comma, lettera a) del D.L.vo n. 81/2008;
 - ai fini dell'idoneità dello scarico delle acque reflue derivanti dal ciclo di lavoro delle attrezzature rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare artt. 101 e 107 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) dovrà essere presentata idonea documentazione da cui risulti il rispetto dei parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.L.vo n. 152/2006 o comunque ai parametri indicati nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dall'Ente competente alla ASL Viterbo;
 - dovranno essere consegnate le schede tecniche **in lingua italiana** di tutti i prodotti chimici utilizzati per l'alta disinfezione;
 - dovranno essere consegnati, per ciascuna lavaendoscopi, i libretti di manutenzione e d'uso **in lingua italiana**;
 - nel punto di allaccio alla rete idrica interna dovrà essere installato idoneo sistema (tipo sconnettore idraulico) al fine di impedire, in caso di malfunzionamento/disservizio della lavaendoscopi, il reflusso nella rete idrica di liquidi contaminanti;
 - per ulteriori chiarimenti si rimanda alle "Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l'operatore delle strutture sanitarie" (D.L.vo n. 81/2008) elaborato dall'ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro;
 - conforme alle indicazioni previste dalla normativa UNI EN ISO 15883 e ss.mm.ii.;
 - descrivere la modalità di contatto con i prodotti chimici: getto o a immersione o altro;
 - garanzia di non manipolazione dei prodotti chimici utilizzati e riduzione delle operazioni in movimentazione (ovvero: **macchina a circuito chiuso**). Descrivere le procedure di caricamento del materiale di consumo e dell'alloggiamento nel sistema;
 - idoneo sistema per l'eliminazione di eventuali emissioni di vapori tossici, o comunque potenzialmente dannosi per gli operatori, nell'ambiente circostante, durante il ciclo ed in condizioni di stand-by, senza richiedere la presenza di particolari sistemi per l'estrazione dell'aria;
 - Possibilità di utilizzo di detergente/disinfettante (azione virucida e micobattericida) in grado di agire anche sul biofilm microbico.
- ciclo di lavaggio:
 - descrizione del ciclo di lavaggio. Indicare se è previsto riciclo del detergente/disinfettante o no e altre caratteristiche del ciclo. Elencare tutte le fasi del ciclo di lavaggio e le relative durate;
 - utilizzo di un sistema di filtri per il filtraggio dell'acqua (specificare);
 - temperatura del processo non superiore ai 40-42°C;
 - effettuazione del test di tenuta. Indicare in quale punto del ciclo (**preferibilmente** in continuo durante tutto il ciclo) viene effettuato;

- specificare se sono disponibili sistemi di riconoscimento degli endoscopi e conseguente ottimizzazioni di flussi e pressioni per i canali operativi;
- tempi di ciclo (se si dispone di cicli diversificati):
 - .ciclo standard (comprensivo di detersione enzimatica, disinfezione, risciacquo ed asciugatura): non superiore ai 35 min (indicativamente);
 - .ciclo di disinfezione ad alto livello (comprensivo disinfezione, risciacquo ed asciugatura): non superiore ai 30 min (indicativamente);
- asciugatura interna degli endoscopi;
- chiara indicazione della durata del ciclo;

Ulteriori caratteristiche:

- basso livello di rumorosità dell'apparecchio (indicarne il livello);
- stampante per la documentazione del ciclo di lavaggio;
- ogni apparecchiatura/vasca dovrà essere fornita completa di raccordi per gli endoscopi elencati nell'allegato "ELENCO ENDOSCOPI" ed eventuale compressore.

I sistemi dovranno essere forniti completi di tutte le parti ed accessori necessari al loro corretto sicuro ed immediato funzionamento.

Si precisa, inoltre, che la fornitura delle apparecchiature dovrà essere "chiavi in mano" e quindi comprensiva di tutti i lavori edili, impiantistici etc., nonché degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per l'installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature offerte.

La ditta Aggiudicataria si impegna all'eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne o trasferimenti Aziendali.

La ditta dovrà fornire copia dei certificati CE di conformità e loro eventuale traduzione in italiano.

Il D.Lgs. n. 46/97 relativo all'attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE sui Dispositivi Medici, specifica, tra l'altro, che (art. 5) le indicazioni fornite dal fabbricante all'utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato I, punto 13) ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione sicura.

Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla norma EN 60601-1 (CEI 62-5), alle norme particolari, secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili.

La ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

E' possibile presentare offerta per un'apparecchiatura anche non conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso l'offerta dovrà essere corredata obbligatoriamente, **pena esclusione**, da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

Le Ditte offerenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo tecnico presso i siti di installazione delle apparecchiature, come risultanti dalle planimetrie allegate ai presenti atti di gara, contattando preventivamente e concordando lo stesso con le Direzioni Sanitarie di Presidio (Ospedale Viterbo tel. 0761 339361 / email dirsanbel@asl.vt.it, Ospedale Acquapendente tel. 0763 735254-735260 / email dirsanacq@asl.vt.it, Ospedale Tarquinia tel. 0766 846349 / email dirsan.tarquinia@asl.vt.it, Ospedale Civita Castellana tel. 0761/592215 / email dirsanciv@asl.vt.it), con le UUOO di Endoscopia Digestiva destinatarie della fornitura (Ospedale Viterbo tel. 0761 339345, Ospedale Acquapendente tel. 0763 735205, Ospedale Tarquinia tel. 0766 846254, Ospedale Civita Castellana tel. 0761 592299), con l'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile (Diego Basile- cell. 335 1427825 / email diego.basile@asl.vt.it).

Tali sopralluoghi dovranno essere accompagnati da relazioni, da produrre in fase di offerta, che evidenzino anche eventuali problematiche che si dovessero presentare con indicazione delle soluzioni che si intendono adottare.

REQUISITI TECNICI DI INSTALLAZIONE:

- _ alimentazione elettrica monofase 220V e/o trifase 380V.
- _ alimentazione con acqua fredda.
- _ chiara indicazione del peso.
- _ specificare il tipo di acqua necessaria per il funzionamento delle lavaendoscopi (durezza, temperatura, ecc.) e verificare in fase dell'obbligatorio sopralluogo tecnico se l'acqua disponibile negli ambienti di installazione della ASL di Viterbo è idonea all'installazione delle apparecchiature offerte.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI CONSUMO

CARATTERISTICHE GENERALI

I materiali in oggetto devono essere conformi alla normativa vigente (D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e ss.mm.ii.) e quindi devono disporre di marcatura CE e risultare iscritti al RDM (repertorio generale dei dispositivi medici); la non osservanza di tale requisito **comporterà l'esclusione dalla gara.**

GARANZIE DI PRODUZIONE

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d'uso del prodotto.

In particolare gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000.

CONFEZIONAMENTO

Tutti i prodotti devono essere confezionati in imballaggi idonei ad un facile trasporto e immagazzinamento.

Sull'imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni necessarie per una adeguata identificazione e conservazione del prodotto nonché il numero di confezioni minime indivisibili.

Laddove previsto da normativa deve essere presente il foglietto illustrativo con le istruzioni d'uso in lingua italiana.

Ogni singolo prodotto deve avere un'etichetta conforme alla normativa vigente.

Il confezionamento deve rispettare quanto richiesto per ogni singolo lotto e garantire la sterilità del prodotto per tutto il suo periodo di conservazione.

NORME LEGISLATIVE E QUALITÀ DELLA FORNITURA

I prodotti offerti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative alla autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione.

I prodotti offerti devono corrispondere a quanto espressamente richiesto in termini di composizione, confezionamento unitario e destinazione d'uso.

Tutti i prodotti devono essere latex-free.

Tutti i prodotti, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 20 febbraio 2007, devono riportare il codice di repertorio.

L'etichetta dei singoli prodotti deve riportare in lingua italiana e/o mediante simbologia conforme:

- Nome commerciale del prodotto
- Misure del dispositivo
- Destinazione d'uso e modalità d'impiego del prodotto
- Dicitura sterile e metodo di sterilizzazione
- Dicitura monouso
- Marchio CE
- Numero di lotto e data di scadenza
- Nome o ragione sociale ed indirizzo del fabbricante
- Eventuali avvertenze e/o indicazioni per la conservazione del prodotto e la gestione del rischio

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

La fornitura di cui al presente appalto è completata da un servizio di manutenzione full risk che prevede le prestazioni elencate di seguito.

PRESTAZIONI PREVISTE

-manutenzione preventiva in numero non inferiore a 2/anno o in numero maggiore secondo le indicazioni del fabbricante. Indicare il numero delle visite e le attività svolte.

-interventi di manutenzione correttiva in numero illimitato, comprensiva delle parti di ricambio, da effettuarsi entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata. Garantire gli interventi di manutenzione entro il periodo concordato anche nel caso di due giorni festivi consecutivi al fine di assicurare le eventuali urgenze.

-manutenzione delle periferiche e degli accessori forniti anche se non di produzione della Ditta aggiudicataria dell'appalto (solo se presenti).

ESCLUSIONI

Stante la natura del contratto, **NON** sono previste esclusioni.

Il service dovrà essere comprensivo di ogni forma di manutenzione ed assistenza tecnica sulle apparecchiature offerte e dovrà garantire la fornitura di ogni relativo materiale di consumo, in massimo 12 ore dalla richiesta, senza alcuna limitazione di quantità.

Disponibilità alla sostituzione delle apparecchiature lavaendoscopi in caso di fermi macchina ovvero guasti ovvero malfunzionamenti prolungati o comunque frequenti e ripetuti, ciò a seguito di motivata richiesta di questa ASL e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

E' rimessa alle imprese concorrenti la facoltà di proporre differenti modelli/tipologie di apparecchiature lavaendoscopi in relazione alle specifiche esigenze cliniche dei PP.OO. destinatari. Resta inteso che per lo stesso Reparto utilizzatore non possono essere offerte più tipologie di macchine e che pertanto, non sono ammesse, **pena esclusione**, offerte alternative.

COLLAUDO E ATTIVAZIONE DEI SISTEMI

La data di collaudo dei sistemi dovrà essere concordata con l'UOC Ingegneria Clinica dell'ASL Viterbo.

L'esecuzione del collaudo prevede le seguenti fasi:

- verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica;
- effettuazione di almeno due procedure da parte dell'UO destinataria del bene.

Alla conclusione delle attività sopra citate sarà emesso verbale di collaudo controfirmato da tutte le figure coinvolte nel collaudo stesso.

Al fine di garantire la sicurezza degli operatori l'aggiudicatario del service dovrà realizzare:

- la segregazione dei locali lavaggio strumenti (realizzabile anche con una porta);
- l'installazione di un impianto di ventilazione/estrazione per la captazione degli effluenti degli agenti chimici utilizzati per la disinfezione.

In particolare l'impianto dovrà assicurare:

- o bilanciamento delle portate in entrata e uscita con pressione leggermente negativa;
- o un ricambio d'aria pari ad almeno 10-12 vol/h;
- o parametri microclimatici accettabili secondo la stagione.

Quanto sopra dovrà risultare espressamente ed essere chiaramente evincibile dalla documentazione tecnica che sarà prodotta dal concorrente.

Art. 5

Luogo di consegna

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate presso gli Ambulatori di Endoscopia Digestiva dei PP.OO. di:

- Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT);
- Tarquinia – Viale Igea I – 01016 Tarquinia (VT);
- Civita Castellana – Via Ferretti 169 – 01033 Civita Castellana (VT);
- Acquapendente – Via Cesare Battisti 68 – 01021 Acquapendente (VT).

I locali di installazione sono evincibili dalle planimetrie allegate ai presenti atti di gara.

Presso gli stessi siti dovranno essere consegnati, previa richiesta dei Servizi utilizzatori, tutti i materiali di consumo occorrenti al corretto e costante funzionamento dei sistemi offerti.

Art. 6

Garanzie e coperture assicurative

Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., riferita all'importo di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell'ASL, che aggiudicherà l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Prima della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a beneficio dell'Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere arrecati agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Tale polizza dovrà:

- essere stipulata presso primaria Compagnia di assicurazione;
- tenere indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;
- contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda;
- avere un massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 7

Stipula del contratto

La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine massimo di 10 giorni della richiesta della Stazione Appaltante, a presentare tutti i documenti che saranno necessari per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della ASL, previa consegna della cauzione e delle polizze assicurative di cui al precedente articolo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3.

Art. 8

Modalità e termini di consegna / Collaudo delle apparecchiature

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare ed installare chiavi in mano tutte le apparecchiature, nessuna esclusa, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara.

I relativi collaudi funzionali e di sicurezza dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di installazione, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara dall'Aggiudicatario. Le date dei collaudi, da eseguirsi in contraddittorio, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e dovranno avvenire alla presenza di un referente della stessa. L'esito positivo dei collaudi dovrà essere attestato da appositi certificati. Dalla data dell'ultimo collaudo decorreranno i tre anni di service. Analoga procedura dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura elettromedicale. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l'Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.

I collaudi dovranno verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal presente capitolato speciale d'onere e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di ogni strumentazione e apparecchiatura, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

Art. 9 **Formazione**

Durante il periodo di installazione ed attivazione delle apparecchiature, l'Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale sanitario dell'Azienda i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale dell'Azienda USL. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

Art. 10 **Periodo di prova**

L'ASL di Viterbo, dopo il collaudo, sottoporrà comunque le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo offerti dall'Aggiudicatario ad un periodo di prova per la durata massima di 3 mesi, trascorsi i quali, se le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo non dovessero funzionare correttamente ovvero se non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze dell'ASL, quest'ultima si riserverà il diritto di risolvere il contratto, senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 11 **Aggiornamento tecnologico e strumentale**

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto del contratto di service, migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software, sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda USL medesima e previa sua autorizzazione) le apparecchiature esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa S.A.. Quanto sopra espresso si applica anche ai materiali di consumo da utilizzarsi a corredo delle macchine.

Art. 12 **Manutenzione e garanzia / Oneri, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario**

Nel corso del periodo di service, decorrente dalla data dell'esito positivo del collaudo, il Fornitore Aggiudicatario sarà tenuto a garantire gratuitamente l'assistenza tecnica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata, provvedendo alla riparazione, sostituzione etc. di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per vizio di lavorazione o per imperfezione di montaggio, o per guasto, risultassero difettose o non funzionanti.

Restano a carico dell'Aggiudicatario anche gli oneri per la mano d'opera, spese di viaggio, trasferta, etc.

L'Aggiudicatario durante il periodo di service dovrà, inoltre, provvedere – senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASL – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste dal Costruttore, con la cadenza da esso indicata.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la buona qualità e la corretta e costante funzionalità delle apparecchiature per tutta la durata del service. A seguito di segnalazione di inefficienza o malfunzionamenti in genere, la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere all'eliminazione integrale di quanto sarà oggetto di contestazione.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la propria disponibilità alla sostituzione delle apparecchiature lavaendoscopi in caso di fermi macchina ovvero guasti ovvero malfunzionamenti prolungati o comunque frequenti e ripetuti, ciò a seguito di motivata richiesta di questa ASL e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Si vede al riguardo quanto prescritto dal precedente art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

1. ove necessario, l'adeguamento dei locali nonché la realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche propedeutiche alla consegna ed installazione "chiavi in mano" delle apparecchiature;

2. l'approntamento di eventuali opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, mezzi di sollevamento e quant'altro possa occorrere per l'installazione in opera di tutte le forniture, compresa la relativa assistenza muraria ed il ripristino delle strutture e opere di finitura degli ambienti da attrezzare che risultassero danneggiati durante il corso delle operazioni;
3. l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni presso i siti individuati dalla ASL, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;
4. la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;
5. la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
6. l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;
7. la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;
8. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Con riguardo alla fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti al funzionamento delle attrezzature offerte, l'Appaltatore dovrà assicurare la consegna, a propri oneri e spese, entro e non oltre le 12 ore consecutive successive dalla richiesta che sarà avanzata, telefonicamente ovvero mezzo fax oppure e-mail, da personale autorizzato della Stazione Appaltante.

In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e non oltre le 12 ore consecutive dalla richiesta della Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata sostituzione, l'Azienda USL si riserva di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo, con addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I materiali di consumo che saranno forniti dall'Appaltatore in ragione del presente appalto, dovranno avere una validità ed una scadenza non inferiori ai $\frac{3}{4}$ della durata prevista.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

Art. 13

Revisione dei prezzi

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

Art. 14

Cessione del contratto e Cessione dei crediti

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 15 Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Appalto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei capoversi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta il Concorrente deve aver indicato le forniture e le parti di forniture che intende subappaltare;
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Azienda abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Azienda acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento di prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16

Modalità e termini di pagamento

L'appalto è finanziato con fondi aziendali.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi, in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

Si specifica che la liquidazione della prima fattura avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente UOC Ingegneria Clinica Aziendale. Fa dunque esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta. Il service decorrerà dall'ultima data di collaudo positivo e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione.

Detta fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata, a canoni fissi, per l'intero parco macchine installato, esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso da questa Amministrazione con eguale cadenza.

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture: il riferimento al numero d'ordine meccanografico della ASL di Viterbo, il CIG identificativo della gara, la matricola e/o l'inventario di ogni lavaendoscopi fornita con il relativo presidio ospedaliero di installazione.

Con l'ultima fattura di ogni anno di service (l'anno di riferimento decorre per l'intero parco macchine dalla data dell'ultimo collaudo positivo risultante da verbale) verrà effettuato l'eventuale conguaglio in virtù degli effettivi numeri di cicli/anno eseguiti da ogni lavaendoscopi secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 17 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

1. **€150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
2. **€150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
3. **€150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
4. **€150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alla seduta di Collaudo concordata con questa ASL;
5. **€150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
6. **€150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione dei materiali di consumo che saranno rifiutati da questa ASL per le motivazioni espresse all'art. 12, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
7. **€1.000,00** in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dall'art. 9 e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante;
8. **€1.500,00** in misura fissa, in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, all'obbligo di Manutenzione Preventiva Programmata delle Apparecchiature;
9. **€150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
10. **€500,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione con identiche Apparecchiature in caso di guasto irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo temporaneo, superati i 7 giorni naturali consecutivi successivi dall'evento (o minor periodo se proposto in gara dall'Aggiudicatario), ove il guasto non sia stato risolto;
11. **€1.500,00** in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e malfunzionamenti, complessivamente superiori a n. 20 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature installate.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario

ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 18

Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 19

Risoluzione del contratto

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali

prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione DG n. 33 del 18/01/2018, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Affidatario o risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo

n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 21

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

Art. 22

Disposizione finale e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e la vigente legislazione regionale per le ASL.